degli altri concorrenti, che siano riconosciuti idonei.

« Nelle nomine si dovrà seguire l'ordine della graduatoria dei vincitori; e anche gli incarichi, i comandi e possibilmente le supplenze dovranno affidarsi ai vincitori del concorso non ancora nominati, ovvero, in mancanza di questi, agli altri graduati, seguendo sempre l'ordine di merito delle due graduatorie. »

Su questo articolo ha chiesto di parlare l'onorevole Landucci.

Ne ha facoltà.

LANDUCCI. Mi permetta la Camera di fare alcune rapide osservazioni intorno a questo articolo 1, che è fondamentale del disegno di legge. Lo farò con la massima brevità, ed avverto che, se non ho presentato in precedenza, per iscritto, gli emendamenti che riassumerebbero il mio pensiero, è stato perchè io credeva che il disegno di legge si sarebbe discusso dopo i bilanci e che quindi ci fosse tempo: ma tornerà lo stesso, se il ministro e la Commissione avranno la cortesia di accettare alcune delle proposte che sono per fare e che non dovrebbero sollevare opposizioni.

Queste mie proposte di forma sono due.

In un punto dell'articolo, che ora è stato letto, si parla di comandati. Ora, siccome la legge nell'articolo 20, e giustamente, stabilisce che i comandati saranno in avvenire aboliti, che non ve ne saranno più, io crederei che nell'articolo 1 la parola *comandati* dovesse esser tolta.

L'articolo 20, in questa parte benissimo concepito, fa capire che incaricati e comandati vi potranno essere sino a tutto il 1905-1906, ma dopo non più.

Quindi nell'articolo primo non debbono essere più nominati.

Questa mi sembra una semplice correzione di forma che non debba sollevare opposizioni.

La seconda correzione è questa: nel terzo capoverso dell'articolo si dice «Invece di questi titoli può solo valere il corrispondente certificato di abilitazione concessa dal Ministero dell'istruzione non più tardi del 30 dicembre 1903, rimanendo per l'avvenire vietate ecc. ».

Ora è noto, che alcuni di questi certificati di abilitazione furono dal Ministero rilasciati con data posteriore al 30 dicembre 1903. È verissimo che la Giunta del Consiglio superiore decise intorno ad essi non più tardi del 30 dicembre 1903, ma i decreti di abilitazione furono emanati anche qualche tempo dopo quella data.

La dizione della legge è giustissima, non parlando essa del parere della Giunta, perchè non avrebbe potuto, ma dell'abilitazione concessa soltanto, poichè le abilitazioni furono autorizzate nel 1904, così io vorrei e credo opportuno che nel terzo capoverso invece di dire *30 dicembre 1903*, si dica *30 dicembre 1904* giacchè questo ritengo sia negli intendimenti di tutti ed è anche nello spirito della legge.

Gradirei sapere se Commissione e ministro accettano queste correzioni di forma.

CREDARO, *relatore*. La seconda senza dubbio, sulla prima parleremo.

LANDUCCI. E l'onorevole ministro?

BIANCHI LEONARDO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Per quanto concerne i comandati, pregherei l'onorevole Landucci di non insistere, perchè è vero che la legge li vuole eliminati; ma dal momento che ci sono e la legge si può anche riferire agli anni precedenti, mi pare opportuno che la disposizione rimanga. Accetto poi la seconda correzione di forma che cambia il 1903 in 1904.

LANDUCCI. Però prima di continuare, io desidererei sapere se l'onorevole ministro...

PRESIDENTE. (*Con forza*). Ma non è questo il modo! Onorevole Landucci, prima finisca di esporre tutte le sue osservazioni e poi il ministro e la Commissione risponderanno quello che crederanno bene di rispondere. Continui dunque.

LANDUCCI. Benissimo, benissimo, allora continuerò nelle mie osservazioni. L'articolo 1°, che è il fulcro di questa legge, stabilisce che d'ora innanzi nelle scuole medie governative non si potrà entrare come insegnante se non per concorso fatto per titoli o per esame e, come si comprende e come è risaputo, io applaudo a questa innovazione.

Però non posso nascondermi che per i professori delle scuole pareggiate questo principio, ove non sia convenientemente regolato e limitato, può produrre molti e gravi inconvenienti. Noi in forza della legge sulla conversione delle scuole pareggiate, che io da buon toscano non chiamerò mai regificazione...

CREDARO, *relatore*. Ma intanto ha pronunziato la parola!

LANDUCCI. L'ho pronunziata, ma per avere agio di esprimere per essa tutta la mia avversione;...in forza di quella legge di conversione in regi degli istituti pareggiati abbiamo stabilito alcune norme fisse per cui il Mini-